

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

18° anno n. C 128

9 giugno 1975

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessione 1975/1976

Processo verbale della seduta di lunedì 12 maggio 1975	1
Parere sul progetto di modifica dello statuto della Banca europea per gli investimenti.....	6
Parere sul primo elenco delle domande di riporti di stanziamenti dall'esercizio 1974 all'esercizio 1975 (riporti di stanziamenti non automatici)	6
Processo verbale della seduta di martedì 13 maggio 1975	7
Risoluzione sull'undicesima relazione dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e sulla quinta relazione della commissione generale per la sicurezza e la salubrità nell'industria siderurgica	8
Parere sulla proposta di decisione relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di operazioni per l'adattamento strutturale	10
Parere sulla proposta di decisione concernente il programma di progetti e di ricerche-pilota contro la povertà	11
Risoluzione sul programma d'informazione 1975 e sul programma complementare d'informazione 1975	12
Parere sulla proposta di direttiva concernente i requisiti di qualità delle acque di balneazione	13
Risoluzione sulla funzione futura dell'Eurocontrol	14
Processo verbale della seduta di mercoledì 14 maggio 1975	16
Ora delle interrogazioni	
Interrogazioni alla Commissione delle Comunità europee:	
n. 1 dell'on. Normanton: Industria tessile europea	17
n. 3 dell'on. Hougardy: Armonizzazione della tariffazione dei prodotti petroliferi	17
n. 6 dell'on. Durieux: Politica mediterranea	17
n. 9 dell'on. Broeks: Seguito dato dal Consiglio alle proposte della Commissione	18
n. 10 dell'on. Krall: Competitività di piccole e medie imprese nel mercato comune	18
n. 11 dell'on. McDonald: Regime applicato dalla Francia all'importazione degli ovini.....	18

(Segue)

n. 12 dell'on. Scott-Hopkins: Prezzi dei generi alimentari	18
n. 13 dell'on. Kirk: Prezzo dello zucchero	18
n. 14 dell'on. Howell: Scorte di carne bovina	18
n. 16 dell'on. Dykes: Numero dei funzionari comunitari e dei funzionari britannici	18
n. 17 dell'on. Kellett-Bowman: Aiuti al consumo di burro	19
n. 18 di Lord St. Oswald: Direttiva sull'agricoltura di montagna	19
n. 19 dell'on. Osborn: Costo comparativo dei funzionari comunitari e dei funzionari britannici	19
Risoluzione sull'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele	19
Interrogazione orale con discussione dell'on. Kirk a nome della commissione politica alla conferenza dei ministri degli esteri: Situazione generale nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente	20
Interrogazione orale con discussione degli onn. Jahn, Aigner, Burgbacher, Früh, Klepsch, Mursch e Schulz alla Commissione: Composizione del comitato consultivo dei consumatori	21
Interrogazione orale con discussione degli onn. Jahn, Aigner, Burgbacher, Früh, Klepsch, Mursch e Schulz al Consiglio: Composizione del comitato consultivo dei consumatori....	21
<i>Processo verbale della seduta solenne in occasione del 25° anniversario della dichiarazione di Robert Schuman</i>	<i>21</i>
Processo verbale della seduta di giovedì 15 maggio 1975	22
Interrogazione orale con discussione degli onn. Broeksz, Fellermaier, Albertsen, Dondelinger e Giraud a nome del gruppo socialista alla Commissione: Discriminazione economica esercitata dai paesi della Lega araba e dalle società in essi stabilite nei confronti dei cittadini e delle società della Comunità europea	22
Parere sulla proposta di regolamento (CEE) che stabilisce le norme generali concernenti la fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare del programma 1975 a taluni paesi in via di sviluppo e a talune istituzioni internazionali	23
Interrogazione orale con discussione dell'on. Cousté, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso alla Commissione: Provvedimenti a favore dell'industria automobilistica	23
Interrogazione orale con discussione degli onn. Amendola, Ansart, Bordu e Leonardi a nome del gruppo comunista e apparentati: Programma di ristrutturazione del settore automobilistico	23
Parere sulla comunicazione in materia di problemi tecnologici sulla sicurezza nucleare e su un progetto di risoluzione	24
Parere sulla proposta di direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli istituti di credito e il suo esercizio	25
Parere sulle proposte concernenti	
I. un regolamento (CEE) recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 30 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune	
II. un regolamento (CEE) recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune	36
Parere sulla raccomandazione di decisione relativa all'approvazione dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante l'istituzione da parte norvegese di zone di pesca vietate ai motopescherecci a strascico in taluni periodi dell'anno	37
Parere sulla proposta di regolamento (CEE) recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpa di albicocche della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d'Israele	38
Parere sulle proposte concernenti	
I. un regolamento (CEE) relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile	
II. un regolamento (CEE) che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina	
III. un regolamento (CEE) che fissa per il periodo dal 1° novembre 1974 al 31 ottobre 1975 il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati	
IV. un regolamento (CEE) che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino	39
Parere sulla proposta di regolamento (CEE) che estende a taluni prodotti trasformati a base di patate il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1067/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati	40

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1975/1976

Sedute dal 12 al 15 maggio 1975

Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 12 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGES SPÉNALE

Presidente

La seduta inizia alle 17.30.

Ripresa della sessione

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta il 30 aprile 1975.

Autorizzazione ad elaborare relazioni

Il presidente comunica di aver autorizzato varie commissioni, su loro richiesta, conformemente all'articolo 38 del regolamento, ad elaborare le seguenti relazioni:

— Commissione economica e monetaria:

Relazione sull'approvvigionamento della Comunità di materie prime;

competenti per parere: commissione per le relazioni economiche esterne e commissione per lo sviluppo e la cooperazione;

Relazione sui prezzi dell'energia e sulla competitività dell'industria europea;

competente per parere: commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia;

Relazione sull'unione doganale e sulla realizzazione del mercato interno;

competenti per parere: commissione per i bilanci e commissione per le relazioni economiche esterne;

— Commissione per la politica regionale e i trasporti:

Relazione sui vetri di sicurezza degli autoveicoli;

competenti per parere: commissione economica e monetaria e commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali;

— Commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali:

Relazione sulle parti dell'ottava relazione generale della Commissione sull'attività delle Comunità europee che rientrano nella sfera di competenza di questa commissione;

- Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia:

Relazione sulla comunicazione della Commissione concernente gli orientamenti per il settore elettrico della Comunità;

- Commissione per gli affari culturali e la gioventù:

Relazione sulla nota informativa della Commissione delle Comunità europee sulla ripartizione delle sovvenzioni a istituti superiori, conformemente all'articolo 410 del bilancio;

competente per parere: commissione per i bilanci;

- Commissione per le relazioni economiche esterne:

Relazione sui rapporti tra la CEE e l'Iran;

Relazione interlocutoria sull'accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele;

competenti per parere sulla relazione definitiva: commissione politica, commissione per l'agricoltura e commissione per le associazioni;

Relazione complementare sulla posizione della Comunità in vista dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro del GATT;

competenti per parere: commissione per l'agricoltura, commissione economica e monetaria e commissione per lo sviluppo e la cooperazione;

- Commissione per lo sviluppo e la cooperazione:

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio sull'evoluzione futura delle preferenze tariffarie generalizzate delle Comunità europee;

competenti per parere: commissione per le relazioni economiche esterne e commissione economica e monetaria.

Il presidente comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento e vista la relazione elaborata dal segretario generale, ha deciso di consultare la commissione per i bilanci sul progetto preliminare provvisorio di stato di previsione del Parlamento europeo per il 1976.

Storni di stanziamenti nel bilancio 1975

Il presidente comunica di aver informato il Consiglio delle Comunità europee che la commissione per i

bilanci, nonostante varie riserve, ha espresso parere favorevole su tre proposte di storni di stanziamenti da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1975 (doc. 39/75).

Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

- a) dal Consiglio delle Comunità europee le seguenti richieste di consultazione:

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di operazioni per l'adattamento strutturale (doc. 73/75),

deferita alla commissione per gli affari sociali e il lavoro;

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa al programma di progetti e di ricerche-pilota contro la povertà (doc. 76/75),

deferita alla commissione per gli affari sociali e il lavoro;

- sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti:

I. un regolamento recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i prodotti della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale, originari degli Stati ACP

II. un regolamento relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli trasformati originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (o dei paesi e territori d'oltremare)

(doc. 81/75),

deferite alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione, per l'esame di merito, e alla commissione per l'agricoltura e alla commissione per le relazioni economiche esterne, per parere;

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa a misure contro l'afta epizootica (doc. 82/75),

deferita alla commissione per l'agricoltura per l'esame di merito, e alla commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali e alla commissione per i bilanci, per parere;

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa a programmi comuni e di coordinamento nei settori della leucosi animale, degli effluenti da allevamenti, della produzione di carni bovine e della produzione di proteine vegetali (doc. 86/75),

deferita alla commissione per l'agricoltura per l'esame di merito, e alla commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali e alla commissione per i bilanci, per parere;

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità (doc. 87/75),

deferita alla commissione per le associazioni, per l'esame di merito, e alla commissione per le relazioni economiche esterne, per parere;

- b) dall'on. Fellermaier, a nome del gruppo socialista, una proposta di risoluzione con richiesta di discussione d'urgenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento sulla funzione futura dell'Eurocontrol (doc. 83/75);

- c) le seguenti interrogazioni orali:

- interrogazioni orali degli onn. Normanton, Bordu, Hougardy, Fellermaier, Leenhardt, Durieux, Cousté, Radoux, Broeksz, Krall, McDonald, Scott-Hopkins, Kirk, Howell, Lord Bethell, Dykes, Kellett-Bowman, Lord St. Oswald e Osborn, conformemente all'articolo 47 bis del regolamento per l'ora delle interrogazioni del 14 maggio 1975 (doc. 84/75);
- interrogazione orale con discussione degli onn. Durand, Durieux, Premoli, Emile Muller e Pianta, alla Commissione delle Comunità europee sulla situazione del mercato comunitario delle carni bovine (doc. 85/75).

- d) dalle commissioni le seguenti relazioni

- relazione dell'on. Alfred Bertrand, presentata a nome della commissione per gli affari sociali e il lavoro sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 73/75) concernente una decisione relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di operazioni per l'adattamento strutturale (doc. 74/75);

- relazione dell'on. Pierre Bourdellès, presentata a nome della commissione per l'agricoltura sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 531/74) concernenti

- I. un regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

- II. un regolamento che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina

- III. un regolamento che fissa per il periodo dal 1° novembre 1974 al 31 ottobre 1975 il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

- IV. un regolamento che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di suino

(doc. 75/75);

- relazione complementare dell'on. Willy Dondelinger, presentata a nome della commissione per gli affari sociali e il lavoro sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 76/75) relativa ad una decisione concernente il programma di progetti e di ricerche-pilota contro la povertà (doc. 77/75);

- relazione dell'on. Elisabeth Orth, presentata a nome della commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali sulla undicesima relazione dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e sulla quinta relazione della commissione generale per la sicurezza e la salubrità nell'industria siderurgica (doc. 78/75);

- relazione dell'on. Linus Memmel, presentata a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 480/74) concernente una decisione che autorizza la Commissione ad emettere prestiti Euratom per permettere alla Comunità di contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (doc. 79/75);

- relazione dell'on. Michael Shaw, presentata a nome della commissione per i bilanci, sul primo elenco delle domande di riporti di stanziamenti dall'esercizio 1974 all'esercizio 1975 (riporti non automatici) — (doc. 40/75) — (doc. 80/75).

Decisione sull'urgenza di una discussione e iscrizione all'ordine del giorno

Il Parlamento esamina la proposta del gruppo socialista di esaminare secondo la procedura d'urgenza la proposta di risoluzione sulla funzione futura dell'Eurocontrol (doc. 83/75).

Intervengono gli onn. Noè, Seefeld e Noè.

Il Parlamento decide l'urgenza della discussione di questa proposta di risoluzione.

Su proposta del presidente, il Parlamento decide di iscrivere questo punto alla fine dell'ordine del giorno di domani, martedì 13 maggio 1975.

Ordine dei lavori

Il presidente ricorda anzitutto che il Parlamento ha già fissato nella sua seduta del 30 aprile 1975 l'ordine del giorno della presente tornata. Egli comunica che tuttavia nel frattempo la relazione Aigner sulla relazione del revisore dei conti della CECA per il 1973 e la relazione Jahn su un inventario delle fonti di informazione in materia ambientale sono state ritirate dall'ordine del giorno.

Egli comunica inoltre che l'on. Durand ed altri colleghi hanno presentato una interrogazione orale con discussione sulla situazione del settore della carne bovina nella Comunità alla Commissione delle Comunità europee chiedendo l'iscrizione all'ordine del giorno della presente tornata.

Dopo gli interventi degli onn. Scott-Hopkins, a nome del gruppo conservatore europeo, Klepsch, Laban, a nome del gruppo socialista, Durieux, a nome del gruppo liberale e misto, e Kirk, a nome del gruppo conservatore europeo, il Parlamento decide di non iscrivere all'ordine del giorno della presente tornata l'interrogazione orale dell'on. Durand ed altri.

Pertanto il Parlamento decide di modificare ovvero di completare nel modo seguente l'ordine del giorno fissato il 30 aprile 1975:

Questo pomeriggio:

Poiché dall'ultima tornata è trascorso poco tempo, la

Commissione non farà alcuna comunicazione sul seguito dato ai pareri del Parlamento.

- Relazione Gerlach sulla modifica dello statuto della BEI;

- relazione Shaw su riporti dall'esercizio 1974 all'esercizio 1975.

Martedì 13 maggio 1975

alle 9.00 e alle 15.00:

- relazione Orth sull'undicesima relazione dell'organo permanente per la sicurezza nelle miniere di carbone e sulla quinta relazione della commissione generale per la sicurezza del lavoro nell'industria siderurgica;

- relazione Alfred Bertrand sul Fondo sociale (partecipazione alle misure di adeguamento strutturale);

- relazione complementare Dondelinger sul programma di azioni per la lotta contro la povertà;

- relazione Petersen sul programma di informazione 1975;

- relazione Premoli sulle acque di balneazione;

- proposta di risoluzione del gruppo socialista sulla funzione futura dell'Eurocontrol.

Mercoledì 14 maggio 1975

alle 11.00 e dalle 15.00 fino alle 17.00:

- ora delle interrogazioni;

- relazione interlocutoria sull'accordo con Israele;

- interrogazione orale della commissione politica alla conferenza dei ministri degli esteri degli Stati membri sulla situazione nel Mediterraneo e nel vicino Oriente;

- discussione comune

- dell'interrogazione orale con discussione dell'on. Jahn ed altri alla Commissione sulla composizione del comitato consultivo dei consumatori e

- dell'interrogazione orale con discussione dell'on. Jahn ed altri al Consiglio sullo stesso tema.

Alle 17.30:

Seduta solenne

in occasione del 25° anniversario della dichiarazione di Robert Schuman.

Giovedì 15 ed eventualmente venerdì 16 maggio 1975

alle 9.00 e alle 15.00:

- interrogazione orale con discussione del gruppo socialista sulla discriminazione economica di cittadini e società degli Stati membri della Comunità da parte di paesi della Lega araba;
- relazione sulla fornitura di grassi estratti dal latte come aiuto alimentare;
- discussione comune
 - dell'interrogazione orale del gruppo dei democratici europei di progresso alla Commissione su misure a favore dell'industria automobilistica e
 - dell'interrogazione orale del gruppo comunista e apparentati sulla ristrutturazione del settore automobilistico;
- relazione Willy Muller sul problema della sicurezza nucleare;
- relazione Scholten sull'attività degli istituti di credito;
- relazione Memmel sull'emissione di prestiti Euratom per il finanziamento di centrali nucleari;
- relazione Baas su contingenti comunitari per il bestiame di talune razze alpine;
- relazione Thomsen sulla definizione di zone di pesca da parte della Norvegia;
- relazione sull'importazione di albicocche da Israele;
- relazione Bourdellès su volatili da cortile, ovaibumina e suini macellati ecc.;
- relazione Früh sui mangimi disidratati.

Decisione sull'urgenza

Su proposta del presidente, il Parlamento decide di esaminare secondo la procedura d'urgenza le relazioni che non hanno potuto essere presentate entro il termine previsto dalla decisione dell'11 maggio 1967.

Limitazione del tempo di parola

Il presidente ricorda che il Parlamento ha deciso alla fine dell'ultima tornata di limitare il tempo di parola di tutte le relazioni all'ordine del giorno nel modo seguente:

15 minuti per il relatore e ciascun portavoce dei gruppi;

10 minuti per gli altri oratori;

5 minuti per gli interventi sugli emendamenti.

Per le interrogazioni orali con discussione il tempo di parola è limitato come segue:

10 minuti per l'interrogazione;

5 minuti per gli altri oratori.

Modifica dello statuto della Banca europea per gli investimenti

L'on. Horst Gerlach illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per i bilanci, sul progetto di modifica dello statuto della Banca europea per gli investimenti (doc. 502/74) — (doc. 59/75).

Intervengono l'on. Cousté, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, il sig. Scarascia Mugnozza, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Gerlach, *relatore*.

Il Parlamento decide di esaminare due emendamenti al progetto di modifica dello statuto della BEI presentati oralmente dall'on. Cousté.

L'emendamento n. 1 dell'on. Cousté all'articolo 4, paragrafo 1, secondo capoverso, è respinto.

L'emendamento n. 2 dell'on. Cousté all'articolo 7, paragrafo 4, è respinto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sul primo elenco delle domande di riporti di stanziamenti europei per gli investimenti

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta del governo olandese (R/307/75),
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 236 del trattato CEE (doc. 502/74),
 - vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione economica e monetaria (doc. 59/75),
1. approva la proposta del governo olandese;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio delle Comunità europee.

Riporti di stanziamenti dall'esercizio 1974 all'esercizio 1975

L'on. Michael Shaw illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per i bilanci, sul primo elenco delle domande di riporti di stanziamenti dall'esercizio 1974 all'esercizio 1975 (riporti non automatici) — (doc. 40/75) — (doc. 80/75).

Intervengono l'on. Giraud e il sig. Scarascia Mugnozza, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sul primo elenco delle domande di riporti di stanziamenti dall'esercizio 1974 all'esercizio 1975 (riporti di stanziamenti non automatici)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco presentato dalla Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(75) 127),
 - consultato dal Consiglio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento finanziario delle Comunità europee (doc. 40/75),
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. 80/75);
1. ritiene che le decisioni di effettuare riporti di stanziamenti debbano avere carattere eccezionale perché, da un lato, esse nuocciono alla trasparenza del bilancio e, dall'altro, esse stanno a indicare che le stime del bilancio erano imprecise;
 2. prende atto con soddisfazione delle ulteriori informazioni fornite dalla Commissione sulle principali operazioni, in seguito alla richiesta avanzata dal Parlamento nella risoluzione ⁽¹⁾ sui riporti di stanziamenti non automatici chiesti nello scorso anno;

(1) GU n. C 85 del 18. 7. 1974.

3. approva questa richiesta iniziale di riporti di stanziamenti e chiede al Consiglio di esaminarli al più presto, riconoscendo che tali riporti si riferiscono, in taluni casi, a necessità indicate dal Parlamento nell'esercizio dei suoi poteri di bilancio nel corso dell'esame del bilancio annuale.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della prossima seduta che avrà luogo domani martedì 13 maggio 1975 è così fissato:

alle 9.00 e alle 15.00

- relazione Orth sull'undicesima relazione dell'organo permanente;
- relazione Alfred Bertrand sul Fondo sociale;
- relazione complementare Dondelinger sul programma contro la povertà;
- relazione Petersen sul programma di informazione 1975;
- relazione Premoli sulle acque di balneazione;
- proposta di risoluzione del gruppo socialista sull'Eurocontrol.

La seduta termina alle 18.30.

H. R. NORD
Segretario generale

Walter BEHRENDT
Vicepresidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DELL'ON. WALTER BEHRENDT
Vicepresidente

La seduta inizia alle 9.00.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Undicesima relazione dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e quinta relazione della commissione generale per la sicurezza e la salubrità nell'industria siderurgica

L'on. Elisabeth Orth illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali sulla undicesima relazione dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e sulla quinta relazione della commissione generale per la sicurezza e la salubrità nell'industria siderurgica (doc. 78/75).

Intervengono gli onn. Ansart, a nome del gruppo comunista e apparentati, Schwabe, il sig. Hillery, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Orth, *relatore*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla undicesima relazione dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e sulla quinta relazione della commissione generale per la sicurezza e la salubrità nell'industria siderurgica

Il Parlamento europeo,

- vista l'undicesima relazione dell'organo permanente e la quinta relazione della commissione generale,
- vista la relazione della commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali (doc. 78/75),
- considerando che la rinnovata e crescente importanza dell'estrazione del carbone per l'approvvigionamento energetico determinerà un aumento della manodopera nell'industria carboniera,

1. constata con soddisfazione che nel 1973 è ulteriormente diminuito il numero delle vittime di infortuni mortali sia nelle miniere di carbone che nell'industria siderurgica;
2. deplora tuttavia che, in ambedue i settori, la frequenza degli infortuni non mortali tenda ad aumentare;
3. deplora che, nel periodo cui si riferiscono le due relazioni, l'organo permanente abbia fatto ben poco e la commissione generale sembra non abbia fatto nulla, per tutelare la salute dei lavoratori interessati;
4. insiste presso i due organi affinché stabiliscano, mediante un'indagine, in che misura una seria formazione professionale dei lavoratori e una campagna informativa condotta con opuscoli, diapositive, films ed altri metodi possano portare ad una maggiore sicurezza nelle imprese;
5. insiste presso i due organi affinché, nel fissare i temi da sottoporre ad indagine, tengano esclusivamente conto dell'utilità di tali ricerche ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori interessati;

per quanto riguarda le attività dell'organo permanente:

6. si chiede se sia appropriata l'attribuzione delle priorità fra i problemi esaminati e chiede all'organo permanente di verificare se i seguenti problemi non debbano avere la precedenza sugli altri:
 - a) lotta contro le polveri,
 - b) formazione e informazione di tutti i lavoratori,
 - c) conseguenze della meccanizzazione;

7. insiste presso i responsabili dell'organo permanente affinché vigilino a che l'autorizzazione ad aumentare il tenore limite di CH₄ non porti una diminuzione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

8. deplora che vari gruppi di lavoro non abbiano potuto riunirsi per mancanza di personale al suo segretariato e insiste presso la Commissione delle Comunità europee affinché adotti le necessarie misure onde risolvere definitivamente tale problema;

per quanto riguarda le attività della commissione generale:

9. auspica che in futuro le relazioni della commissione generale illustrino in modo chiaro e completo le attività dei vari gruppi di lavoro;

10. prende nota con compiacimento del lavoro positivo svolto dai gruppi «Sicurezza-ossigeno» e «Utilizzazione degli esplosivi nell'altoforno»;

11. deplora che, per mancanza di personale al suo segretariato, la commissione generale non sia riuscita a diffondere tempestivamente e nella maniera più estesa possibile l'informazione da essa raccolta in materia di sicurezza nell'industria siderurgica, nonostante il bisogno sempre crescente di tali dati;

12. rileva con sorpresa che la commissione generale non è stata ancora in grado di elaborare un «programma futuro»;

13. insiste affinché venga vagliata la possibilità di creare un gruppo di lavoro denominato «Fattori psicologici e sociologici del lavoro»;

14. si chiede se non sia il caso di migliorare i metodi di lavoro della commissione generale, così che i lavoratori possano beneficiare in modo più diretto dei risultati raggiunti;

15. rimanda quindi alle sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali dell'organo permanente e della commissione generale, risoluzioni che si prefiggevano il duplice obiettivo di garantire la sicurezza sul lavoro e un'efficace politica di tutela della salute;

16. invita la sua commissione competente a controllare attentamente se la Commissione, l'organo permanente e la commissione generale tengano conto dei desideri esposti nella presente risoluzione ed a riferirgli eventualmente in merito;

17. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee, nonché ai ministri degli Stati membri competenti per i problemi della sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nell'industria siderurgica.

Decisione sull'intervento del Fondo sociale a favore di operazioni per l'adattamento strutturale

L'on. Alfred Bertrand illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per gli affari sociali e il lavoro, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 73/75) concernente una decisione relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di operazioni per l'adattamento strutturale (doc. 74/75).

Intervengono gli onn. Härzschel, a nome del gruppo democratico cristiano, Adams, a nome del gruppo socialista, Laudrin, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Marras, a nome del gruppo comunista e apparentati, Girardin, Liogier e il sig. Hillery, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di operazioni per l'adattamento strutturale

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM (75) 126/def.),
 - consultato dal Consiglio (doc. 73/75),
 - vista la relazione della commissione per gli affari sociali e il lavoro (doc. 74/75),
1. deplora ancora una volta che l'attuale concezione del Fondo sociale europeo non consenta alla Commissione di prendere essa stessa l'iniziativa di un intervento del Fondo per quanto riguarda l'utilizzazione dell'articolo 4 della decisione di base;
 2. ritiene che la Commissione, conformemente agli orientamenti forniti dal vertice di Parigi del dicembre 1974, debba intraprendere al più presto azioni vigorose e coordinate nel settore dell'occupazione, in considerazione del deterioramento della situazione e del continuo aumento del numero dei disoccupati, e debba trasmettere al Parlamento europeo le relative proposte;
 3. approva pertanto la proposta della Commissione tendente ad ampliare le possibilità di intervento del Fondo sociale europeo, proposta che costituisce un primo passo in tale direzione;
 4. è tuttavia del parere che essa sia insufficiente rispetto alle necessità attuali, segnatamente perché per l'esercizio 1975 non è previsto alcuno stanziamento supplementare di bilancio, che la si dovrebbe pertanto completare con altre misure e che occorrerebbe prevedere degli stanziamenti supplementari di bilancio per l'esercizio 1975;
 5. deplora inoltre il fatto che la Commissione non abbia presentato proposte relative al mantenimento dei redditi dei disoccupati nel periodo di riconversione e la invita a presentarne al più presto;
 6. si chiede se la scelta politica della Commissione, consistente nel facilitare la mobilità della manodopera dei settori in crisi verso attività connesse alla ristrutturazione del settore dell'energia e a necessità collettive prioritarie, nonché verso attività di sviluppo (vedasi articolo 1, paragrafo 2, della proposta), non sia troppo restrittiva, e se la Commissione non dovrebbe piuttosto mirare a facilitare la mobilità, soprattutto per quanto riguarda il reimpiego delle donne e dei giovani, verso tutti i settori in grado di offrire possibilità di lavoro ai disoccupati;
 7. invita il Consiglio ad approvare al più presto la presente proposta di decisione nonché la richiesta di riporto dall'esercizio 1974 all'esercizio 1975 dello stanziamento di 52 milioni di unità di conto non utilizzati nel 1974.

Presentazione di una proposta di risoluzione e rinvio a una commissione

Il presidente comunica di aver ricevuto dagli onn. Amendola, Ansart, Lemoine, Bordu, Sandri, Hartog, Leonardi, Iotti, Carettoni Romagnoli, Goutmann e Fabbrini, a nome del gruppo comunista e apparentati una proposta di risoluzione con domanda di discussione d'urgenza, conformemente all'articolo 14 del

regolamento, sulla commemorazione dell'8 maggio 1945 (doc. 90/75).

Sulla domanda d'urgenza intervengono gli onn. Radoux, a nome del gruppo socialista, Santer, a nome del gruppo democratico cristiano, Bordu, a nome del gruppo comunista e apparentati, Scott-Hopkins, a nome del gruppo conservatore europeo, Laudrin, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, e Durieux, a nome del gruppo liberale e misto.

Il Parlamento respinge la domanda d'urgenza.

Il presidente comunica che la proposta di risoluzione è rinviata alla commissione politica.

Decisione sul programma di ricerche-pilota contro la povertà

L'on. Willy Dondelinger illustra la sua relazione complementare, presentata a nome della commissione per gli affari sociali e il lavoro, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 76/75) relativa ad una decisione concernente il pro-

gramma di progetti e di ricerche-pilota contro la povertà (doc. 77/75).

PRESIDENZA DELL'ON. LUCIEN MARTENS

Vicepresidente

Intervengono Lady Elles, a nome del gruppo conservatore europeo, l'on. Marras, a nome del gruppo comunista e apparentati, il sig. Hillery, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Radoux.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio, relativa ad una decisione concernente il programma di progetti e di ricerche-pilota contro la povertà

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM (75) 172/def.),
- consultato dal Consiglio (doc. 76/75),
- vista la relazione della commissione per gli affari sociali e il lavoro (doc. 77/75),

1. rinvia alla sua relazione precedente concernente il programma della Commissione in questo settore (doc. 4/75);
2. approva la proposta modificata della Commissione e si compiace del fatto che quest'ultima abbia seguito la sua raccomandazione di presentare al Consiglio una proposta di decisione basata sull'articolo 235 del trattato CEE e di dare inoltre al suo programma una forma giuridicamente più vincolante;
3. si compiace anche del fatto che all'articolo 6 della proposta di decisione venga prevista la presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo di una relazione sull'attuazione del programma e sui risultati ottenuti;
4. chiede nuovamente al Consiglio di riesaminare nel corso dell'anno 1976 lo stato di attuazione del programma, onde assicurarne, se necessario, il finanziamento per gli anni seguenti;
5. invita il Consiglio dei ministri per gli affari sociali a fare tutto il possibile onde approvare la presente proposta di decisione nel corso della sua sessione prevista per il mese di giugno.

Programma d'informazione 1975

L'on. Helveg Petersen illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per gli affari culturali e la gioventù sul programma d'informazione 1975 e sul programma complementare d'informazione 1975 (doc. 45/75).

Intervengono gli onn. Klepsch, a nome del gruppo democratico cristiano, Broeksz, a nome del gruppo socialista, Corrie, a nome del gruppo conservatore europeo, Caretoni Romagnoli a nome del gruppo comunista e apparentati, Schuijt, il sig. Scarascia

Mugnozza, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, Broeksz, il sig. Scarascia Mugnozza e l'on. Petersen, *relatore*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul programma d'informazione 1975 e sul programma complementare d'informazione 1975

Il Parlamento europeo,

— visto il programma d'informazione 1975 e il programma complementare d'informazione 1975 (SEC (75) 200 def. e SEC (75) 1084 def.),

— vista la relazione della commissione per gli affari culturali e la gioventù (doc. 45/75),

1. apprezza lo sforzo compiuto dalla Commissione per riuscire ad elaborare entro termini brevissimi un programma e un programma complementare d'informazione particolareggiati comprendenti nuove azioni;
2. approva la concezione della Commissione di raggiungere direttamente il pubblico, pur continuando a sviluppare le proprie relazioni con i grandi organi d'informazione e i movimenti organizzati;
3. ritiene che i vari mezzi che la Commissione pensa di utilizzare debbano consentire di far conoscere in modo concreto ai cittadini degli Stati membri, e in particolare ai giovani, una Comunità che essi conoscono poco o male;
4. ritiene che certe esposizioni viaggianti dovrebbero avere un carattere più specializzato, in funzione delle attività dominanti nelle regioni in cui esse verranno organizzate;
5. rileva che l'informazione destinata ai vari gruppi di popolazione deve essere differenziata, e in particolare che l'informazione destinata ai membri dei parlamenti nazionali andrebbe impartita sotto forma di schede in cui sia sintetizzato il contenuto dei documenti di base;
6. ritiene che i vari servizi d'informazione delle istituzioni dovrebbero collaborare il più strettamente possibile tra loro, e che in particolare i servizi della Commissione e del Parlamento europeo potrebbero condurre insieme delle azioni d'informazione su taluni argomenti particolari che interessano le due istituzioni;
7. ritiene che la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fare un uso duttile degli stanziamenti messi a sua disposizione, soprattutto al fine di lanciare un programma sperimentale di scambi di giovani, di insegnanti e di altre persone, affinché i cittadini degli Stati membri raggiungano una miglior conoscenza reciproca e prendano coscienza della loro appartenenza ad una Comunità;
8. spera che la Commissione sarà in grado di realizzare e di raccogliere del materiale registrato e televisivo su argomenti comunitari, per poter effettuare regolari trasmissioni radio-televisive, e la invita ad allacciare i necessari contatti con i responsabili dei programmi radio-televisivi nazionali e con quelli dell'Eurovisione; invita poi la Commissione a dotarsi di personale sufficiente e qualificato in questo settore;
9. ritiene che la Commissione non debba limitarsi a diffondere le informazioni sulla Comunità, ma che debba anche preoccuparsi dell'impatto che l'informazione da essa impartita ha sul pubblico e dell'immagine che l'opinione pubblica si fa delle istituzioni comunitarie;
10. incarica la propria commissione competente di seguire la realizzazione del programma della Commissione;
11. incarica il proprio presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

La seduta, interrotta alle 12.45, riprende alle 15.10.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGES SPÉNALE

Presidente

Direttiva sulle acque di balneazione

L'on. De Clercq illustra, in sostituzione del relatore, on. Augusto Premoli, la relazione da questi presentata a nome della commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 507/74) relativa ad una direttiva concernente i requisiti di qualità delle acque di balneazione (doc. 53/75).

Intervengono Sir Derek Walker-Smith, a nome del gruppo conservatore europeo, e il sig. Scarascia Mugnozza, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento, passando ad esaminare la proposta di direttiva, procede all'esame dell'emendamento n. 1 di Lord Bethell a nome del gruppo conservatore europeo.

Lord Bethell svolge l'emendamento.

Intervengono l'on. De Clercq, relatore supplente, il sig. Scarascia Mugnozza, Sir Derek Walker-Smith e il sig. Scarascia Mugnozza.

L'on. Kirk propone di incaricare la commissione giuridica di elaborare un parere sulla proposta di direttiva della Commissione.

Interviene l'on. Giraud.

Il Parlamento respinge la proposta dell'on. Kirk nonché l'emendamento n. 1.

In sede di esame della proposta di risoluzione, il Parlamento approva il preambolo e il paragrafo 1.

Al paragrafo 2 l'on. Spicer a nome del gruppo conservatore europeo ha presentato l'emendamento n. 2.

L'on. Spicer svolge l'emendamento.

Interviene l'on. De Clercq.

L'emendamento n. 2 è respinto.

Il paragrafo 2 e quindi i paragrafi da 3 a 5 sono approvati.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa ad una direttiva concernente i requisiti di qualità delle acque di balneazione

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 235 del trattato CEE (doc. 507/74),
- vista la relazione della commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali (doc. 53/75);

1. deplora che non sia stata prevista una disciplina della balneazione nelle piscine, in considerazione dei gravi pericoli di infezioni e di epidemie;
2. propone l'interdizione formale della balneazione nelle acque in cui l'inquinamento superi i parametri indicati dalla direttiva;
3. ritiene che le disposizioni relative ai requisiti di qualità delle acque di balneazione debbano essere completate da misure comunitarie volte al loro risanamento ed all'eventuale finanziamento comunitario per l'acquisto di diffusori e depuratori da parte delle collettività locali;

⁽¹⁾ GU n. C 67 del 22. 3. 1975, pag. 1.

4. approva nell'insieme la direttiva, che rappresenta uno strumento valido per la realizzazione degli obiettivi di qualità della Comunità europea in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo armonioso delle attività economiche;
5. suggerisce, considerata la correlazione esistente fra l'inquinamento marino e l'afflusso turistico, che la Comunità dia la sua adesione ad organizzazioni internazionali al fine di far generalizzare la forma di protezione prevista dalla presente direttiva.

Funzione futura dell'Eurocontrol

Il Parlamento procede all'esame della proposta di risoluzione presentata dall'on. Fellermaier a nome del gruppo socialista sulla funzione futura dell'Eurocontrol (doc. 83/75).

L'on. Seefeld illustra la proposta di risoluzione.

Intervengono gli onn. Notenboom, a nome del gruppo democratico cristiano, e Osborn, a nome del gruppo conservatore europeo.

PRESIDENZA DELL'ON. CORNELIS BERKHOUWER

Vicepresidente

Intervengono l'on. Noè e il sig. Scarascia Mugnozza, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva il preambolo della proposta di risoluzione e il paragrafo 1.

Al paragrafo 2 l'on. Notenboom ha presentato l'emendamento n. 1 da lui già svolto.

Interviene l'on. Seefeld.

Il Parlamento approva l'emendamento n. 1 e quindi il paragrafo 3.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla funzione futura dell'Eurocontrol

Il Parlamento europeo,

- ricordando l'importanza che attribuisce allo sviluppo di una politica comune dei trasporti aerei mediante negoziati multilaterali sui diritti di atterraggio e sull'organizzazione dei corridoi aerei e il valore che ha sempre attribuito all'azione di organizzazioni come l'Eurocontrol,
- considerando che l'attuale sistema di controllo della navigazione aerea adottato dall'Eurocontrol in una vasta parte dello spazio aereo della Comunità costituisce un elemento essenziale di una futura politica europea dei trasporti aerei,

- constatando che la commissione permanente dell'Eurocontrol si riunirà a Bruxelles il 14 maggio 1975 per esaminare una relazione del gruppo di studio da essa istituito nel 1974 che potrebbe proporre una notevole riduzione delle attività dell'Eurocontrol,
1. chiede al Consiglio dei ministri di esaminare tutte le proposte concernenti la futura funzione dell'Eurocontrol nel contesto della comunicazione della Commissione al Consiglio relativa allo sviluppo della politica comune dei trasporti (doc. 226/73);
 2. esprime la sua preoccupazione a seguito di notizie circa possibili riduzioni dell'attività dell'Eurocontrol e invita i governi degli Stati membri di questa organizzazione ad assicurare il mantenimento della sua capacità d'azione in modo che essa possa assolvere il suo importante compito;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della prossima seduta che avrà luogo domani mercoledì 14 maggio 1975 è così fissato:

alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00:

- ora delle interrogazioni;
- relazione interlocutoria sull'accordo con Israele;
- interrogazione orale della commissione politica alla conferenza dei ministri degli esteri sulla situazione nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente;
- discussione comune
 - dell'interrogazione orale con discussione dell'on. Jahn ed altri alla Commissione sulla composizione del comitato consultivo dei consumatori e
 - dell'interrogazione orale con discussione dell'on. Jahn ed altri al Consiglio sullo stesso tema;

alle 17.30:

Seduta solenne

Celebrazione del 25° anniversario della dichiarazione Schuman.

La seduta termina alle 16.30.

H. R. NORD
Segretario generale

Cornelis BERKHOUWER
Vicepresidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DELL'ON. CORNELIS BERKHOUWER

Vicepresidente

La seduta inizia alle 11.00.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio delle Comunità europee le seguenti richieste di consultazione:

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che estende alle patate di primizia nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti (doc. 88/75),

deferita alla Commissione per l'agricoltura;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento recante alcune misure intese al risanamento dell'orticoltura in serra (doc. 89/75),

deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e alla commissione per i bilanci, per parere;

— sulla proposta di storni di stanziamenti da capitolo a capitolo all'interno della sezione II — Consiglio — del bilancio generale per l'esercizio 1975 (doc. 91/75),

deferita alla commissione per i bilanci;

— su due proposte di storni di stanziamenti da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1975 (doc. 92/75),

deferite alla commissione per i bilanci;

— sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a

I. una direttiva concernente le norme biologiche per il piombo e la sorveglianza della popolazione contro il rischio di saturnismo

II. una direttiva concernente le norme di qualità atmosferiche per il piombo

(doc. 93/75),

deferite alla commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un regime temporaneo di aiuto all'immagazzinamento privato di taluni prodotti della pesca (doc. 97/75),

deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e alla commissione per i bilanci, per parere;

b) dalla Commissione delle Comunità europee una lettera sul tasso massimo di aumento delle spese non obbligatorie del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1976 (doc. 99/75),

deferita alla commissione per i bilanci;

c) dalle commissioni le seguenti relazioni:

— relazione interlocutoria dell'on. Schelto Patijn presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sull'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele (doc. 94/75);

— relazione dell'on. Gabriel Kasperleit, presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 61/75) concernente un regolamento recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpa di albicocche della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originaria di Israele (doc. 95/75);

— relazione dell'on. Isidor Früh presentata a nome della commissione per l'agricoltura sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 60/75) concernente un regolamento che estende a taluni prodotti trasformati a base di patate il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1067/74

relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati (doc. 96/75);

— seconda relazione dell'on. Jan Baas, presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 503/74) concernenti

I. un regolamento relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 30 000 capi di giovenche e vacche, diverse

da quelle destinate alla macellazione, per alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune

II. un regolamento relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5 000 capi di tori, vacche e giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune

(doc. 98/75).

Ora delle interrogazioni

Il Parlamento procede all'esame di una serie di interrogazioni alla Commissione delle Comunità europee (doc. 84/75).

N. 1 dell'on. Normanton: Industria tessile europea

Il sig. Spinelli, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Normanton.

All'interrogazione n. 2 dell'on. Bordu sul debito estero cileno verrà data risposta scritta poiché l'interrogante non è presente.

N. 3 dell'on. Hougardy: Armonizzazione della tariffazione dei prodotti petroliferi

Il sig. Cheysson, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e ad una domanda complementare dell'on. Hougardy.

All'interrogazione n. 4 dell'on. Fellermaier sull'arresto di un ex impiegato della ditta Hoffmann-Laroche e all'interrogazione n. 5 dell'on. Leenhardt sulla comunicazione di infrazioni alle regole di concorrenza commesse da Stati associati verrà data risposta scritta poiché gli interroganti non sono presenti.

N. 6 dell'on. Durieux: Politica mediterranea

Il sig. Cheysson, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Durieux e Normanton.

All'interrogazione n. 7 dell'on. Cousté sull'associazione della Svizzera al serpente monetario europeo e all'interrogazione n. 8 dell'on. Radoux sulla creazione di un fondo di stabilizzazione dei cambi verrà data risposta scritta poiché gli interroganti non sono presenti.

N. 9 dell'on. Broeks: Seguito dato dal Consiglio alle proposte della Commissione

Il sig. Scarascia Mugnozza, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e ad una domanda complementare dell'on. Broeks.

N. 10 dell'on. Krall: Competitività di piccole e medie imprese nel mercato comune

Il sig. Gundelach, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e ad una domanda complementare dell'on. Bangemann che rappresenta l'interrogante.

N. 11 dell'on. McDonald: Regime applicato dalla Francia all'importazione di ovini

Il sig. Lardinois, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. McDonald, Scott-Hopkins e Nolan.

N. 12 dell'on. Scott-Hopkins: Prezzi dei generi alimentari

Il sig. Lardinois, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e ad una domanda complementare dell'on. Scott-Hopkins.

N. 13 dell'on. Kirk: Prezzo dello zucchero

Il sig. Lardinois, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Kirk e Scott-Hopkins.

N. 14 dell'on. Howell: Scorte di carne bovina

Il sig. Lardinois, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Howell e Gibbons.

All'interrogazione n. 15 di Lord Bethell sulla cooperazione con l'India verrà data risposta scritta poiché l'interrogante non è presente.

N. 16 dell'on. Dykes: Numero dei funzionari comunitari e dei funzionari britannici

Il sig. Borschette, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Dykes e Van der Hek.

N. 17 dell'on. Kellett-Bowman: Aiuti al consumo di burro

Il sig. Lardinois, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Lady Elles, che rappresenta l'interrogante, e dell'on. Howell.

N. 18 di Lord St. Oswald: Direttiva sull'agricoltura di montagna

Il sig. Lardinois, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Lord St. Oswald e dell'on. Corrie.

N. 19 dell'on. Osborn: Costo comparativo dei funzionari comunitari e dei funzionari britannici

Il sig. Borschette, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione e ad una domanda complementare dell'on. Osborn.

Il presidente dichiara chiusa l'ora delle interrogazioni.

Dichiarazione del Consiglio sulla convenzione di Lomé

Il sig. FitzGerald, *presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, fa una dichiarazione in merito alla consultazione sulle misure transitorie nel quadro della convenzione di Lomé.

Intervengono l'on. Broeks, Lord Reay, l'on. Flesch, *presidente della commissione per lo sviluppo e la cooperazione*, e il sig. FitzGerald.

Accordo tra la CEE e Israele

L'on. Schelto Patijn illustra la sua relazione interlocutoria, presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sull'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (doc. 94/75).

Intervengono il sig. FitzGerald, *presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, gli onn. Blu-

menfeld, a nome del gruppo democratico cristiano, Giraud, a nome del gruppo socialista, Lord Reay, a nome del gruppo conservatore europeo, l'on. Terrenoire, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, il sig. Cheysson, *membro della Commissione delle Comunità europee*, il sig. FitzGerald, e l'on. Patijn, *relatore*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

In sede di esame della proposta di risoluzione, il Parlamento approva il preambolo e i paragrafi 1 e 2.

Al paragrafo 3 l'on. Blumenfeld, a nome del gruppo democratico cristiano, ha presentato l'emendamento n. 1 da lui già svolto.

L'emendamento n. 1 è approvato tenuto conto di una lieve modifica proposta dal sig. Cheysson.

Il paragrafo 3 così modificato e quindi i paragrafi da 4 a 6 sono approvati.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE**sull'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele**

Il Parlamento europeo,

- preso atto della firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele,
- preso inoltre atto del fatto che l'accordo entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica tra le due parti contraenti e quindi, in principio, il 1° luglio 1975,

- informato il 29 aprile 1975, a livello delle sue commissioni competenti, del contenuto dell'accordo,
- riservandosi di pronunciarsi ulteriormente su tutti gli aspetti dell'accordo,
- richiamando le risoluzioni approvate in precedenza sui rapporti tra la Comunità e lo Stato di Israele, e segnatamente quella del 25 marzo 1965 ⁽¹⁾,

1. si compiace della conclusione dei negoziati, i quali hanno permesso la stipulazione di un accordo formale tra la Comunità e lo Stato di Israele;
2. sottolinea che l'accordo conferma la volontà della Comunità di rinsaldare ulteriormente i legami che la uniscono ai paesi del bacino mediterraneo;
3. prende atto con soddisfazione del fatto che l'accordo prevede una clausola evolutiva che consente un'interpretazione dinamica dei rapporti tra la Comunità e lo Stato d'Israele e segnatamente una cooperazione tecnologica e finanziaria;
4. ritiene che, a suo tempo, potranno essere stabiliti opportuni o regolari contatti tra membri del Parlamento israeliano e del Parlamento europeo al fine di facilitare lo sviluppo dell'accordo e dei rapporti tra la Comunità e lo Stato di Israele;
5. incarica le proprie commissioni competenti di continuare le loro deliberazioni su tutti i vari aspetti dell'accordo e eventualmente di riferirgli in merito;
6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU n. 62 del 12. 4. 1965, pag. 917/65.

La seduta, interrotta alle 13.05, riprende alle 15.00.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGES SPÉNALE

Presidente

Omaggio

Il presidente porge a nome del Parlamento un cordiale benvenuto ad un gruppo di parlamentari che fanno parte della delegazione greca alla commissione parlamentare mista dell'associazione CEE-Grecia.

Interrogazione orale con discussione: Situazione generale nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente

L'on. Kirk svolge l'interrogazione orale con discussione da lui presentata a nome della commissione politica conformemente al punto 4, secondo comma, del comunicato della conferenza al vertice del 9-10 dicembre 1974, alla conferenza dei ministri degli

esteri degli Stati membri delle Comunità europee (doc. 70/75).

Il sig. FitzGerald, *presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Blumenfeld, a nome del gruppo democratico cristiano, Fellermaier, a nome del gruppo socialista, de la Malène, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Goutmann, a nome del gruppo comunista e apparentati, Jahn e il sig. FitzGerald.

PRESIDENZA DELL'ON. FRITZ BURGBACHER

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Lange, Seefeld, il sig. Cheysson, *membro della Commissione delle Comunità europee*, l'on. Fellermaier, il sig. Cheysson, gli onn. Jahn, Goutmann, il sig. Cheysson, l'on. Blumenfeld, il sig. FitzGerald e l'on. Kirk.

L'on. Fellermaier fa una dichiarazione a nome del gruppo socialista.

Il presidente dichiara chiusa la discussione sull'interrogazione orale.

Interrogazioni orali con discussione: Composizione del comitato consultivo dei consumatori

Il Parlamento procede all'esame congiunto di due interrogazioni orali concernenti la composizione del comitato consultivo dei consumatori.

L'on. Jahn svolge l'interrogazione orale con discussione da lui presentata insieme agli onn. Aigner, Burgbacher, Früh, Klepsch, Mursch e Schultz alla Commissione delle Comunità europee sulla composizione del comitato consultivo dei consumatori (doc. 68/75) nonché l'interrogazione orale con discussione da lui presentata insieme agli stessi colleghi al Consiglio delle Comunità europee sullo stesso tema (doc. 69/75).

Il sig. FitzGerald, *presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione presentata al Consiglio e il sig. Scarascia Mugnozza, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, a quella presentata alla Commissione.

Intervengono gli onn. Orth, a nome del gruppo socialista, Nyborg, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Giraud, Corrie, e il sig. Scarascia Mugnozza.

Il presidente dichiara chiusa la discussione sulle due interrogazioni orali.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo domani, 15 maggio 1975, è così fissato:

alle 9.00 e alle 15.00:

— interrogazione orale con discussione del gruppo socialista sulla discriminazione da parte dei paesi delle Lega araba

— relazione sulla fornitura di grassi estratti dal latte

— discussione comune

— dell'interrogazione orale del gruppo dei democratici europei di progresso alla Commissione sull'industria automobilistica

— dell'interrogazione orale del gruppo comunista e apparentati sulla ristrutturazione del settore automobilistico

— relazione Willi Müller sul problema della sicurezza nucleare

— relazione Scholten sull'attività degli istituti di credito

— relazione Memmel sull'emissione di prestiti Euratom per il finanziamento di centrali nucleari

— seconda relazione Baas sul bestiame alpino

— relazione Thomsen sulle zone di pesca in Norvegia

— relazione Kaspereit sulle albicocche da Israele

— relazione Bourdellès sui volatili da cortile, ovoalbumina, suini macellati ecc.

— relazione Früh sui mangimi disidratati.

La seduta, interrotta alle 17.05, riprende in forma solenne alle 17.30.

PROCESSO VERBALE

della seduta solenne in occasione del 25° anniversario della dichiarazione di Robert Schuman

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGES SPÉNALE

Presidente

Il presidente dà lettura di una lettera inviata da Jean Monnet e comunica di aver ricevuto diversi telegrammi inviati da varie personalità a testimonianza della loro partecipazione a questo solenne anniversario.

Il presidente in una allocuzione ricorda l'opera di Robert Schuman a favore della costruzione dell'Europa.

Prendono la parola il sig. FitzGerald, *presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, e il sig. Ortoli, *presidente della Commissione delle Comunità europee*.

La seduta termina alle 18.10.

H. R. NORD
Segretario generale

Jacques SANTER
Vicepresidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DELL'ON. JACQUES SANTER
Vicepresidente

La seduta inizia alle 9.00.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

- a) dal Consiglio delle Comunità europee una richiesta di consultazione sul secondo elenco delle domande di riporti di stanziamenti dall'esercizio 1974 all'esercizio 1975 (riporti non automatici) — (doc. 100/75),
deferito alla commissione per i bilanci;
- b) la relazione dell'on. Pierre Deschamps, presentata a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 62/75) concernente un regolamento che stabilisce le norme generali concernenti la fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare del programma 1975 a taluni paesi in via di sviluppo e a talune istituzioni internazionali (doc. 101/75).

Presentazione di una petizione

Il presidente comunica di aver ricevuto dall'on. Virgile Barel una petizione sulla depurazione dei rifiuti di biossido di titanio.

Questa petizione è stata iscritta con il numero 1/75 nel ruolo generale previsto all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento e rinviata, conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo, alla commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali.

Interrogazione orale con discussione: Discriminazione economica esercitata dai paesi della Lega araba e dalle società in essi stabilite nei confronti dei cittadini e delle società della Comunità europea

L'on. Broeksz svolge l'interrogazione orale con discussione da lui presentata insieme agli onn. Fellermaier, Albertsen, Dondelinger e Giraud, a nome del gruppo socialista alla Commissione delle Comunità europee sulla discriminazione economica esercitata dai paesi della Lega araba e dalle società in essi stabilite nei confronti dei cittadini e delle società della Comunità europea (doc. 71/75).

Il sig. Cheysson, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Jahn, a nome del gruppo democratico cristiano, Scholten, Broeksz e il sig. Cheysson.

Il presidente dichiara chiusa la discussione sull'interrogazione orale.

Regolamento sulla fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare

L'on. Pierre Deschamps illustra la sua relazione, presentata a nome della Commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla proposta della Commissione

delle Comunità europee al Consiglio (doc. 62/75) concernente un regolamento che stabilisce le norme generali concernenti la fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare del programma 1975

a taluni paesi in via di sviluppo e a talune istituzioni internazionali (doc. 101/75).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa ad un regolamento (CEE) che stabilisce le norme generali concernenti la fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare del programma 1975 a taluni paesi in via di sviluppo e a talune istituzioni internazionali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 62/75),
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. 101/75),

1. approva la proposta di mettere a disposizione di taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali, a titolo di aiuto alimentare, nel quadro del programma del 1975, burro o butteroil corrispondente ad un quantitativo di 43 400 tonnellate di butteroil;
2. invita la Commissione e il Consiglio a fare il necessario per poter mettere a disposizione, se necessario, un quantitativo maggiore;
3. sottolinea nuovamente l'importanza delle proposte e delle idee che sono state espone dalla Commissione nel suo memorandum sulla politica di aiuto alimentare della Comunità economica europea (doc. 37/74) e nella sua comunicazione riguardante il quadro dell'azione comunitaria nel futuro in materia di aiuto allo sviluppo (doc. 430/74); in particolare per quanto riguarda le proposte quantitative per il primo programma indicativo triennale;
4. invita pertanto il Consiglio ad approvare formalmente quanto prima possibile tale programma.

⁽¹⁾ GU n. C 101 del 3. 5. 1975, pag. 5.

Interrogazione orale con discussione: Provvedimenti a favore dell'industria automobilistica — Interrogazione orale con discussione: Programma di ristrutturazione del settore automobilistico

Il Parlamento procede alla discussione congiunta di due interrogazioni orali concernenti il settore automobilistico.

L'on. Cousté svolge l'interrogazione orale con discussione da lui presentata a nome del gruppo dei democratici europei di progresso alla Commissione delle Comunità europee sui provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (doc. 30/75).

L'on. Lemoine svolge l'interrogazione orale con discussione presentata dagli onn. Amendola, Ansart, Bordu, e Leonardi a nome del gruppo comunista e apparentati alla Commissione delle Comunità euro-

pee sul programma di ristrutturazione del settore automobilistico (doc. 72/75).

Il sig. Spinelli, *membro della Commissione delle Comunità europee*, risponde contemporaneamente alle due interrogazioni orali presentate alla Commissione.

Intervengono gli onn. Jahn, a nome del gruppo democratico cristiano, Suck, a nome del gruppo socialista, e Normanton, a nome del gruppo conservatore europeo.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGES SPÉNALE

Presidente

Intervengono Lady Elles, Sir Brandon Rhys-Williams, gli onn. Bersani, Cousté, Lemoine e il sig. Spinelli.

Il presidente dichiara chiusa la discussione sulle due interrogazioni orali.

Comunicazione sulla sicurezza nucleare e progetto di risoluzione del Consiglio

L'on. Orth illustra, in sostituzione del relatore, on. Willi Müller, la relazione da questi presentata a nome della commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali, sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio in materia di problemi tecnologici sulla sicurezza nucleare e progetto di risoluzione (doc. 5/75) — (doc. 49/75).

Intervengono gli onn. Walz, relatore per parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, e Noè, a nome del gruppo democratico cristiano.

PRESIDENZA DELL'ON. JACQUES SANTER
Vicepresidente

Intervengono Lord Bessborough, a nome del gruppo conservatore europeo, gli onn. Lemoine, a nome del gruppo comunista e apparentati, Scelba, Espersen e il sig. Spinelli, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio in materia di problemi tecnologici sulla sicurezza nucleare e su un progetto di risoluzione

Il Parlamento europeo,

— vista la Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio in materia di problemi tecnologici sulla sicurezza nucleare e il progetto di risoluzione (COM (75) 60 def.),

— consultato dal Consiglio (doc. 5/75),

— vista la relazione della commissione per la sanità pubblica e i problemi ambientali e il parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. 49/75),

1. ritiene, in linea di principio, positive le proposte della Commissione, giacché esse corrispondono alla sua richiesta di tenere conto dell'importanza della tutela della popolazione e dell'ambiente, nonché delle esigenze di sicurezza in vista della produzione in rapido aumento di energia nucleare;

2. fa tuttavia presente che l'approvazione del progetto di risoluzione non è sufficiente, e che la Commissione dovrà poi senza indugio presentare proposte concrete concernenti l'armonizzazione delle norme di sicurezza nazionali, allo scopo di assicurare una tutela ottimale delle maestranze e della popolazione, nonché di eliminare e di impedire gli ostacoli agli scambi;

3. prende atto con soddisfazione del fatto che la Commissione tiene conto, oltre che del problema vero e proprio della sicurezza degli impianti nucleari, anche della sicurezza generale, vista in un contesto più ampio, nell'impiego di energia nucleare, e attribuisce la massima importanza ad una presentazione quanto più sollecita possibile da parte della Commissione di proposte concrete ed esaurienti relative alle norme di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il trasporto di materiali radioattivi, la distribuzione e il deposito dei residui radioattivi, nonché al declassamento degli impianti nucleari;

4. invita il Consiglio ad incaricare la Commissione, conformemente a quanto da essa stessa proposto, a negoziare con le autorità competenti degli Stati Uniti d'America un protocollo dedicato in particolare alla sicurezza nel settore dell'energia nucleare;

5. chiede alla Commissione di allacciare contatti con i paesi terzi confinanti con la Comunità, onde limitare al minimo i pericoli che minacciano la popolazione da zone situate al di là delle frontiere, a motivo dell'insufficienza delle misure di sicurezza per l'impiego dell'energia nucleare;

6. chiede inoltre alla Commissione di presentare entro breve termine, conformemente all'articolo 116, paragrafo 1, del trattato CEE, proposte relative alla portata e all'attuazione del progetto comune di coordinamento delle ricerche nel settore della sicurezza nucleare;

7. ritiene che gli studi di base proposti dalla Commissione risulteranno utili soltanto se si riuscirà ad ottenere dagli Stati membri una stretta cooperazione in tale settore sotto la guida della Commissione e con la partecipazione del comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);

8. rinnova la sua più energica proposta contro la tardiva consultazione e contro la conseguente mancanza di tempo che gli hanno permesso di presentare un parere meditato solo dopo aver affrontato gravi difficoltà.

Direttiva sull'accesso all'attività degli istituti di credito e suo esercizio

L'on. Willem Scholten illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 435/74) concernente una direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli istituti di credito e il suo esercizio (doc. 66/75).

Intervengono l'on. Broeks, a nome del gruppo socialista, Sir Brandon Rhys-Williams, a nome del gruppo conservatore europeo, e il sig. Spinelli, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli istituti di credito e il suo esercizio

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 57 del trattato CEE (doc. 435/74),
- vista la relazione della commissione economica e monetaria e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i bilanci (doc. 66/75),

1. manifesta ancora una volta esplicitamente ⁽²⁾ la sua delusione per i considerevoli ritardi che hanno caratterizzato e caratterizzano tuttora lo sviluppo verso il coordinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di istituti di credito;

2. riconosce tuttavia che la proposta della Commissione costituisce un passo avanti in direzione di un coordinamento di dette disposizioni, senza il quale il diritto alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi assume carattere più formale che non reale;

3. deplora la portata molto limitata della proposta, pur tenendo presenti le particolari difficoltà che insorgono in questo settore in seguito all'aumento del numero degli Stati membri della Comunità;

4. insiste perché la Commissione presenti al più presto possibili ulteriori proposte di coordinamento, concernenti sia un controllo uniforme, negli Stati membri, della solvibilità e liquidità degli istituti di credito, sia anche l'effettiva libertà per gli agenti di cambio e i commissionari di esercitare le loro attività oltre le frontiere nazionali;

⁽¹⁾ GU n. C 12 del 17. 1. 1975, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. 201 del 5. 11. 1966, pag. 3472/66.

5. sottolinea in particolare la necessità che vengano adottate al più presto possibili disposizioni uniformi per quanto concerne la definizione dei fondi propri degli istituti di credito e le esigenze minime per il medesimo;
6. è del parere che occorra consultare le organizzazioni europee degli istituti di credito prima che vengano elaborate proposte per un ulteriore coordinamento a livello comunitario delle disposizioni riguardanti il sistema bancario;
7. giudica che sarebbe opportuno — come risulta anche chiaramente da una delle modifiche proposte — ampliare il campo di applicazione della direttiva, e richiama l'attenzione sulle distorsioni della concorrenza che possono verificarsi in seguito ad una diversa applicazione, nei vari Stati membri, delle disposizioni di esenzione;
8. invita la Commissione a considerare se si renda necessario in un secondo tempo garantire mediante disposizioni comuni che i diversi tipi di istituti di credito vengano assoggettati, sui rispettivi mercati parziali nazionali, a condizioni di concorrenza uniformi;
9. insiste sulla necessità che i rappresentanti delle autorità competenti dei paesi membri possano esaminare singoli casi concreti ed esercitare la loro effettiva funzione di controllo entro un ambito più ristretto di quello del comitato di controllo;
10. osserva esplicitamente che l'istituzione di un comitato di contatto non sottrae alla Commissione il diritto e il dovere che le spettano di prendere iniziative volte a garantire un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni concernenti il sistema bancario;
11. invita inoltre la Commissione ad elaborare soprattutto proposte di disposizioni comunitarie applicabili ai problemi particolari che risultano dalle concentrazioni e fusioni nel settore bancario;
12. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche;
13. approva, fatta salva la suddetta riserva, la proposta della Commissione;
14. insiste affinché il Consiglio approvi al più presto possibile la proposta di direttiva così modificata;
15. insiste inoltre affinché il Consiglio e la Commissione compiano i debiti passi onde assicurare che tutti gli Stati membri si attengano, nella prassi, alle disposizioni della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1973 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 16. 7. 1973.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli istituti di credito e il suo esercizio

Preambolo e considerando da 1 a 5 immutati

Sesto considerando

considerando che lo scopo summenzionato potrà essere conseguito soltanto se i criteri di valutazione che prevedono un margine discrezionale particolarmente ampio per alcune autorità di controllo saranno progressivamente ridotti; *che l'esigenza di un pro-*

Sesto considerando

considerando che lo scopo summenzionato potrà essere conseguito soltanto se i criteri di valutazione che prevedono un margine discrezionale particolarmente ampio per alcune autorità di controllo saranno progressivamente ridotti;

⁽¹⁾ Per il testo completo vedasi GU n. C 12 del 17. 1. 1975, pag. 7.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

gramma d'attività può soltanto, in questa prospettiva, essere considerato un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di una informazione più accurata, nel quadro di criteri oggettivi.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Considerando da 7 a 10 immutati

Undicesimo considerando

considerando che il comitato di contatto deve anche collaborare all'elaborazione e all'attuazione di un efficace controllo sulle transazioni valutarie dei singoli istituti di credito, ma che non è suo compito esercitare un controllo sui mercati valutari o su determinate parti di essi;

Dodicesimo considerando

considerando che il comitato di contatto, per poter svolgere concreti compiti di controllo, segnatamente per quanto concerne casi singoli, deve potersi riunire senza la partecipazione di rappresentanti della Commissione;

Tredicesimo considerando

considerando che con la creazione del comitato di contatto, la Commissione non viene esonerata dal suo diritto e dovere di iniziativa quando si tratta di assicurare un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni concernenti il sistema bancario.

L'originario undicesimo considerando diventa quattordicesimo considerando

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- istituto di credito: un'impresa la cui attività abituale consiste nel ricevere direttamente o indirettamente depositi od altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
- autorizzazione: un atto di un'autorità pubblica sotto qualsiasi forma, dal quale discenda la facoltà di esercitare l'attività di istituto di credito;
- succursale: sede di attività che costituisce parte, sprovvista di autonomia giuridica, di un istituto di credito e che effettua direttamente le operazioni inerenti all'attività sopra menzionata: parecchie sedi di attività costituite nello stesso Stato mem-

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- istituto di credito: un'impresa la cui attività abituale consiste nel ricevere direttamente o indirettamente depositi od altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere credito o effettuare investimenti finanziari per proprio conto;
- i m m u t a t o
- succursale: sede di attività che costituisce parte, sprovvista di autonomia giuridica, di un istituto di credito e che effettua direttamente le operazioni inerenti all'attività sopra menzionata: parecchie sedi di attività costituite nello stesso Stato mem-

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

bro da un istituto di credito con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica; *più istituti di credito, affiliati ad un organismo centrale che, sulla base della regolamentazione nazionale, garantisce la totalità dei loro impegni, possono essere assimilati alle succursali;*

- autorità competenti: le autorità cui gli Stati membri affidano l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di istituti di credito, nonché la vigilanza degli stessi.

Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività degli istituti di credito e il suo esercizio.

2. Ne è esclusa l'attività

- delle banche centrali degli Stati membri,
- *degli uffici dei conti correnti postali,*
- degli organismi competenti per lo sviluppo regionale negli Stati membri,
- della «Kreditanstalt für Wiederaufbau» in Germania,
- della «Banque française du commerce extérieur» in Francia,
- della «N.V. Export-Financiering Maatschappij», della «Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.» e della «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.» nei Paesi Bassi.

3. Gli Stati membri possono differire l'applicazione della presente direttiva nei confronti di taluni gruppi o tipi di istituti di credito nel caso che una applicazione immediata delle norme coordinate ponga problemi tecnici che non possono essere risolti a breve scadenza. Tali problemi possono risultare sia in quanto tali istituti sono soggetti al controllo di un' autorità diversa da quella normalmente competente per il controllo bancario, sia in quanto essi sono sottoposti ad un regime particolare. L'applicazione differita non può comunque essere motivata dallo statuto di diritto pubblico, dalle modeste dimensioni o dalla

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

bro da un istituto di credito con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica; **più istituti di credito, che stanno in un rapporto di mutua responsabilità, riconosciuto sulla base della regolamentazione nazionale, possono essere assimilati alle succursali, ciò salvo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 6, per quanto concerne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;**

- **i m m u t a t o**

Articolo 2

1. **i m m u t a t o**

2. Ne è esclusa l'attività

- delle banche centrali degli Stati membri,
- degli organismi competenti per lo sviluppo regionale negli Stati membri,
- della «Kreditanstalt für Wiederaufbau» in Germania,
- della «Banque française du commerce extérieur» in Francia,
- della «N.V. Export-Financiering Maatschappij», della «Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.» e della «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.» nei Paesi Bassi.

3. **i m m u t a t o**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE

limitatezza del raggio d'azione degli istituti di credito in questione. Essa può solo applicarsi agli istituti esistenti al momento della notifica della direttiva.

4. L'applicazione differita di cui al paragrafo 3 è motivata e notificata alla Commissione dallo Stato membro interessato. Essa interessa un periodo di due anni rinnovabile previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, e diviene effettiva alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, cioè al massimo entro sei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

Su proposta della Commissione, che ha preliminarmente consultato il comitato, il Consiglio decide la data alla quale gli Stati membri mettono fine a tale obbligazione differita.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che gli istituti di credito soggetti alle disposizioni della presente direttiva debbono avere ottenuto un'autorizzazione prima di iniziare la loro attività. Essi ne definiscono le condizioni fatto salvo quanto disposto dai successivi paragrafi 2 e 3, e le notificano *alla Commissione*.

2. Senza pregiudizio delle altre condizioni eventualmente fissate dalle legislazioni nazionali, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione quando:

- l'istituto di credito non possiede fondi propri sufficienti;
- le persone che determinano effettivamente l'orientamento della sua attività non possiedono adeguate qualifiche professionali e non sono degne di fiducia.

3. *Gli Stati membri prescrivono inoltre che la domanda di autorizzazione dev'essere corredata da un programma di attività in cui siano specificati in particolare il genere delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'istituto.*

4. Il comitato di cui all'articolo 11 ha il compito di esaminare le definizioni previste dalle autorità competenti in ordine alle condizioni enunciate al paragrafo 2, nonché le indicazioni che devono figurare nel

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

4. L'applicazione differita di cui al paragrafo 3 è motivata e notificata alla Commissione dallo Stato membro interessato. Essa interessa un periodo di due anni rinnovabile previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, e diviene effettiva alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, cioè al massimo entro sei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva. **Ulteriori rinnovi per periodi di due anni ciascuno possono essere concessi soltanto con l'accordo del comitato di cui all'articolo 11.**

i m m u t a t o

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che gli istituti di credito soggetti alle disposizioni della presente direttiva debbono avere ottenuto un'autorizzazione prima di iniziare la loro attività. Essi ne definiscono le condizioni fatto salvo quanto disposto dai successivi paragrafi 2 e 3, e le notificano **al comitato**.

2. Senza pregiudizio delle altre condizioni eventualmente fissate dalle legislazioni nazionali, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione quando:

- **non esistono fondi propri separati, ad esempio nel caso in cui l'istituto di credito è formato da una persona fisica;**
- l'istituto di credito non possiede fondi propri sufficienti;
- le persone che determinano effettivamente l'orientamento della sua attività non possiedono adeguate qualifiche professionali e non sono degne di fiducia.

3. **Per l'esame della domanda di autorizzazione le necessità economiche del mercato non devono essere prese in considerazione.**

4. i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE

programma di attività, e formula eventualmente alla Commissione proposte per un coordinamento più articolato.

5. Il diniego dell'autorizzazione dovrà essere motivato e comunicato al richiedente entro 6 mesi dalla presentazione della domanda, o qualora quest'ultima sia incompleta, al massimo 6 mesi dopo la presentazione di una documentazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni in vigore.

6. Tutte le autorizzazioni e tutti i casi di diniego della stessa sono notificati *alla Commissione*. Ogni istituto di credito deve essere iscritto in un elenco di cui la Commissione curerà la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e l'aggiornamento.

Articolo 4

1. In attesa di un ulteriore coordinamento che permetta di creare succursali in tutta la Comunità senza dover sottostare a procedure di autorizzazione, gli Stati membri possono subordinare l'accesso nel loro territorio delle succursali di istituti di credito soggetti alla presente direttiva e aventi la sede sociale in un altro Stato membro, ad un'autorizzazione conforme alla legislazione e alla procedura applicabile agli istituti di credito aventi sede nel loro territorio.

2. Gli Stati membri non possono tuttavia rifiutare l'autorizzazione alle succursali di un istituto di credito per il solo motivo che quest'ultimo è costituito in un altro Stato membro in una forma giuridica non ammessa per gli istituti di credito che svolgono funzioni analoghe nel paese ospitante. *La presente disposizione non si applica tuttavia agli istituti di credito formati da una sola persona fisica.*

3. Le autorità competenti informano *la Commissione* dell'esito che esse danno alle richieste di autorizzazione ad esse presentate per la creazione di tali succursali.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il regime che gli Stati membri applicano alle succursali costituite nel loro territorio dagli istituti di credito che vi hanno la sede sociale. Nonostante l'articolo 1, terzo trattino, seconda frase, la legislazione degli Stati membri che esigono un'autorizzazione separata per ogni succursale di un istituto di

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

5. *i m m u t a t o*

6. Tutte le autorizzazioni e tutti i casi di diniego della stessa sono notificati **al comitato**. Ogni istituto di credito deve essere iscritto in un elenco di cui la Commissione curerà la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e l'aggiornamento.

Articolo 4

1. *i m m u t a t o*

2. Gli Stati membri non possono tuttavia rifiutare l'autorizzazione alle succursali di un istituto di credito per il solo motivo che quest'ultimo è costituito in un altro Stato membro in una forma giuridica non ammessa per gli istituti di credito che svolgono funzioni analoghe nel paese ospitante.

3. Le autorità competenti informano **il comitato** dell'esito che esse danno alle richieste di autorizzazione ad esse presentate per la creazione di tali succursali.

4. *i m m u t a t o*

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

credito avente la sede sociale nel loro territorio si applica anche alle succursali degli istituti di credito avente la sede sociale in un altro Stato membro.

Articolo 5

Gli istituti di credito soggetti alle disposizioni della presente direttiva possono utilizzare sul territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nel paese in cui hanno la sede sociale, nonostante le disposizioni relative all'uso dei termini «banca», «cassa di risparmio» o di altre denominazioni simili che possono esistere nel paese ospite. Nel caso che vi fosse un pericolo di confusione, le autorità competenti dei paesi membri ospiti *possono* esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

Articolo 6

1. In attesa di un ulteriore coordinamento, le autorità competenti stabiliscono a titolo di osservazione e complementariamente agli eventuali coefficienti obbligatori da essi applicati i seguenti rapporti, allo scopo di esaminare la sicurezza finanziaria degli istituti soggetti alla presente direttiva:

- a) rapporto tra fondi propri e depositi;
- b) rapporto tra fondi propri e complesso delle poste attive; tuttavia le autorità competenti possono escludere taluni gruppi di attività che non comportano rischi, ad esempio i crediti verso uno Stato membro o garantiti da quest'ultimo;
- c) rapporto tra fondi propri e attività immobilizzate;
- d) rapporto tra passività esigibili ed attività liquide.

2. Almeno una volta ogni tre mesi le autorità competenti procedono al calcolo dei rapporti di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti esaminano, in seno al comitato di cui all'articolo 11, l'opportunità

- a) di stabilire, oltre ai rapporti previsti dal paragrafo 1, il rapporto tra i fondi propri ed il totale delle diverse posizioni di cambio aperte, in contanti e a termine, nonché il rapporto fra i fondi propri e le posizioni relative alle diverse scadenze prese in considerazione;

Articolo 5

Gli istituti di credito soggetti alle disposizioni della presente direttiva possono utilizzare sul territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nel paese in cui hanno la sede sociale, nonostante le disposizioni relative all'uso dei termini «banca», «cassa di risparmio» o di altre denominazioni simili che possono esistere nel paese ospite. Nel caso che vi fosse un pericolo di confusione, le autorità competenti dei paesi membri ospiti **debbono** esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

Articolo 6

1. *i m m u t a t o*

2. *i m m u t a t o*

3. *i m m u t a t o*

 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
 COMUNITÀ EUROPEE

- b) di estendere il rapporto di cui al paragrafo 1, lettera a), alla totalità o a una parte delle passività esigibili e di operare, per tutti gli Stati membri, una scelta fra tale rapporto e quello di cui al paragrafo 1, lettera b);
- c) di completare e anche sostituire il rapporto di cui al paragrafo 1, lettera d), con un rapporto fra le passività esigibili a breve termine e le attività liquide e con un rapporto fra la totalità o una parte delle passività esigibili e le attività investite a medio o a lungo termine.

4. *Previa consultazione del* comitato di cui all'articolo 11, la Commissione può modificare l'elenco dei rapporti di cui al paragrafo 1 onde prendere in considerazione differenze e mutamenti strutturali nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

5. Le autorità competenti esaminano, in seno al comitato di cui all'articolo 11 e ai fini del loro coordinamento, i metodi da applicare per il calcolo dei rapporti di cui al precedente paragrafo 1, in particolare le definizioni precise da dare ai vari elementi; in sede di esame esse si basano sui risultati dei loro calcoli ottenuti per gruppi comparabili di istituti di credito.

Articolo 7 immutato

Articolo 8

1. Le autorità competenti revocano l'autorizzazione ad un istituto di credito soggetto alla presente direttiva o a una succursale autorizzata in virtù dell'articolo 4 quando l'istituto o la succursale

- a) non si serve dell'autorizzazione entro sei mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tal caso che l'autorizzazione è scaduta;
- b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione fatta esclusione dei requisiti attinenti ai fondi propri;
- d) non possiede più fondi propri o fondi di dotazione sufficienti o non soddisfa ai più necessari requisiti di solvibilità o liquidità;

 TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

4. **Di concerto con il** comitato di cui all'articolo 11, la Commissione può modificare l'elenco dei rapporti di cui al paragrafo 1 onde prendere in considerazione differenze e mutamenti strutturali nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

5. **i m m u t a t o**

Articolo 8

1. **i m m u t a t o**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE

e) incorre in gravi mancanze relativamente agli altri obblighi previsti dalle regolamentazioni nazionali, quando queste ultime contengono norme che prevedono espressamente la revoca dell'autorizzazione per tale motivo.

2. Inoltre, l'autorizzazione di una succursale accordata in virtù dell'articolo 4 viene revocata quando l'autorità competente del paese in cui l'istituto di credito che ha costituito la succursale, ha revocato l'autorizzazione a tale istituto.

3. Si procede alla revoca ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), solo quando i provvedimenti prescritti dalle autorità competenti per ristabilire la situazione dell'istituto o della succursale non hanno manifestamente possibilità di successo o non sono posti in essere dall'istituto o dalla succursale.

4. Prima di revocare ad una succursale l'autorizzazione accordata in virtù dell'articolo 4, viene consultata l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale. La consultazione può essere sostituita da una semplice comunicazione nei casi in cui sia necessario un intervento di estrema urgenza. Identica procedura si applica, per analogia, in caso di revoca dell'autorizzazione ad un istituto di credito avente succursali in altri Stati membri.

5. La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e notificata agli interessati, nonché *alla Commissione*.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. *i m m u t a t o*

3. *i m m u t a t o*

4. *i m m u t a t o*

5. La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e notificata agli interessati, nonché **al comitato**.

Articolo 9 *i m m u t a t o*

Articolo 10

1. Gli istituti di credito soggetti alla presente direttiva che hanno iniziato la loro attività *in condizioni regolari* prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della direttiva, sono considerati come autorizzati. Essi devono soddisfare la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, e sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative all'esercizio dell'attività degli istituti di credito. Essi figurano nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

2. Le succursali che un istituto di credito soggetto alla presente direttiva ha costituito *in condizioni regolari* prima dell'entrata in vigore delle disposizioni

Articolo 10

1. Gli istituti di credito soggetti alla presente direttiva che hanno iniziato la loro attività, **in conformità con le disposizioni vigenti nello Stato in cui essi hanno la sede sociale**, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della direttiva, sono considerati come autorizzati. Essi devono soddisfare la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, e sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative all'esercizio dell'attività negli istituti di credito. Essi figurano nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

2. Le succursali che un istituto di credito soggetto alla presente direttiva ha costituito, **in conformità con le disposizioni vigenti nello Stato in cui esse hanno la**

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

della predetta direttiva in uno Stato membro che esige un'autorizzazione di tali succursali, vengono considerate autorizzate e soggette alla presente direttiva.

3. Se un istituto o una succursale sono considerati come autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2, senza che, prima dell'inizio della loro attività, si sia avuta una procedura di autorizzazione, il divieto di proseguire la loro attività sostituisce la revoca dell'autorizzazione. Tale disposizione consente l'applicazione per analogia dell'articolo 8.

Articolo 11

1. *Presso la Commissione* è costituito un comitato di contatto con il compito:

- a) di facilitare, ferme restando le disposizioni degli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata delle direttive adottate dal Consiglio per quanto riguarda l'attività degli istituti di credito, attraverso una regolare concertazione sui problemi concreti della loro applicazione;
- b) di facilitare una concertazione fra le autorità competenti per quanto riguarda l'accesso all'attività di istituto di credito ed il suo esercizio; tale concertazione riguarda in particolare:
 - le decisioni che gli Stati membri potrebbero adottare in ordine all'applicazione differita della direttiva;
 - le condizioni alle quali sono autorizzati i nuovi istituti di credito, nonché le succursali di istituti aventi sede in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità;
 - i rapporti fra determinate posizioni del bilancio enunciate all'articolo 6;
 - le revoche dell'autorizzazione;
 - le informazioni che la Commissione riceve relativamente ai mutamenti delle legislazioni nazionali nel settore disciplinato dalla presente direttiva;
- c) di assistere la Commissione nell'elaborazione di nuove proposte al Consiglio per quanto riguarda il coordinamento da perseguire in questo settore e

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

loro sede, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della predetta direttiva in uno Stato membro che esige un'autorizzazione di tali succursali, vengono considerate autorizzate e soggette alla presente direttiva.

3. *i m m u t a t o*

Articolo 11

1. È costituito un comitato di contatto con il compito:

- a) *i m m u t a t o*
- b) *i m m u t a t o*
- c) *i m m u t a t o*

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

di consigliarla sulle questioni relative all'evoluzione della struttura del settore bancario;

d) di realizzare la cooperazione prevista dall'articolo 7 della direttiva 73/183/CEE del 28 giugno 1973.

2. Il comitato di contatto è composto da rappresentanti delle autorità competenti di ciascuno Stato membro nel numero massimo di 2, nonché da due rappresentanti della Commissione. A questi rappresentanti possono occasionalmente aggiungersi, con il consenso preliminare del comitato, uno o più esperti. *Alla segreteria provvedono i servizi della Commissione.*

3. Il comitato si riunisce per la prima volta su convocazione della Commissione e sotto la presidenza di uno dei suoi rappresentanti. In tale occasione esso adotta il proprio regolamento interno *che comprenderà in particolare delle disposizioni sulle sue relazioni con il Fondo europeo di cooperazione monetaria* ed elegge il presidente e il vicepresidente.

4. La presidenza e la vicepresidenza sono esercitate a turno, per la durata di un anno, dai membri che rappresentano le autorità competenti di uno stesso Stato membro.

5. Il comitato è convocato dal presidente sia di iniziativa propria, sia a richiesta di uno dei membri.

6. Le delibere del comitato sono coperte dal segreto professionale di cui all'articolo 12. Ad esso non deve essere data alcuna pubblicità, salvo decisione espressa del comitato.

d) i m m u t a t o

2. Il comitato di contatto è composto da rappresentanti delle autorità competenti di ciascuno Stato membro nel numero massimo di 2, nonché da due rappresentanti della Commissione. A questi rappresentanti possono occasionalmente aggiungersi, con il consenso preliminare del comitato, uno o più esperti.

3. I due rappresentanti della Commissione non partecipano alle riunioni del comitato, quando vengono esaminate proposte riguardanti la vera e propria esecuzione del controllo del sistema creditizio particolarmente qualora si tratti di casi singoli.

4. Alla segreteria provvedono i servizi della Commissione, ma l'organizzazione della segreteria viene fissata dal comitato.

5. Il comitato si riunisce per la prima volta su convocazione della Commissione e sotto la presidenza di uno dei suoi rappresentanti. In tale occasione esso adotta il proprio regolamento interno ed elegge il presidente e il vicepresidente.

6. i m m u t a t o

7. i m m u t a t o

8. i m m u t a t o

Articoli 12, 13 e 14 immutati

La seduta, interrotta alle 13.10, riprende alle 15.00.

PRESIDENZA DI LORD BESSBOROUGH

Vicepresidente

Decisione che autorizza la Commissione ad emettere prestiti Euratom — Rinvio della relazione in commissione

In sede di esame della relazione dell'on. Linus Memmel, presentata a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 480/74) concernente una decisione che autorizza la Commissione ad emettere prestiti Euratom per permettere alla Comunità di contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (doc. 79/75).

L'on. Behrendt propone a nome del gruppo socialista il rinvio in commissione della relazione.

Su questa proposta intervengono gli onn. Normanton, a nome del gruppo conservatore europeo, Fellermaier, Normanton, Memmel, relatore e Lagorce, *relatore per parere della commissione per i bilanci*.

Il Parlamento respinge la proposta di rinvio in commissione.

L'on. Memmel illustra la sua relazione.

Intervengono gli onn. Lagorce, a nome del gruppo socialista, Normanton, a nome del gruppo conservatore europeo, il sig. Spinelli, *membro della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Memmel.

L'on. Flämig, *vicepresidente della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia*, propone il rinvio in commissione della relazione Memmel.

Il presidente dichiara che la relazione è rinviata in commissione conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento.

Regolamenti su contingenti tariffari comunitari per tori, vacche e giovenche di talune razze alpine

Il Parlamento approva senza discussione la seguente risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Jan Baas, presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 503/74) concernenti

I. un regolamento relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 30 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, per alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune

II. un regolamento relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5 000 capi di tori, vacche e giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune

(doc. 98/75).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

I. un regolamento recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 30 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune

II. un regolamento recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune

Il Parlamento europeo,

— viste le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU n. C 42 del 22. 2. 1975, pagg. 2 e 5.

- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 503/74),
- vista la seconda relazione della commissione per le relazioni economiche esterne nonché il parere della commissione per l'agricoltura (doc. 98/75),
1. approva nelle grandi linee le proposte della Commissione;
 2. approva il prolungamento del termine da 2 a 4 mesi, a partire dal giorno dell'importazione, necessario a definire come non destinati alla macellazione gli animali che vengono importati nei paesi membri della Comunità europea ai sensi del regolamento in esame;
 3. si rammarica che la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari sia ancora attuata ripartendola direttamente tra gli Stati membri; insiste inoltre per un'armonizzazione delle norme di carattere veterinario affinché esse possano entrare nella sfera della competenza comunitaria;
 4. insiste affinché gli importatori facciano alle autorità competenti al momento dell'importazione una dichiarazione che i capi di bestiame importati nell'ambito del contingente tariffario comunitario previsto all'articolo 1, paragrafo 1, non devono essere macellati;
 5. insiste affinché le eccezioni dovute a casi di forza maggiore (malattia, incidenti), debitamente comprovate con un attestato di una autorità locale, che permettono l'abbattimento del bestiame importato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della proposta di regolamento in esame vengano imputate sulle aliquote dei singoli Stati membri.

Decisione sull'istituzione da parte norvegese di zone di pesca

L'on. Knud Thomsen illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sulla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 27/75) concernente una decisione relativa all'approvazione dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante l'istituzione da parte norvegese di zone di pesca vietate ai motopescherecci a strascico in taluni periodi dell'anno (doc. 65/75).

PRESIDENZA DELL'ON. MICHAEL B. YEATS

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Corrie, a nome del gruppo conservatore europeo, Laban, Nyborg, il sig. Spinelli, *membro della Commissione delle Comunità europee*, l'on. Scott-Hopkins e il sig. Spinelli.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa all'approvazione dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante l'istituzione da parte norvegese di zone di pesca vietate ai motopescherecci a strascico in taluni periodi dell'anno

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM (75) 69 def.),
- consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 43 e 113 (doc. 27/75),

— vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne nonché il parere della commissione per l'agricoltura (doc. 65/75),

1. approva in linea di principio la raccomandazione della Commissione;
2. sottolinea l'importanza che i provvedimenti presi abbiano un carattere non discriminatorio.

Regolamento su un contingente tariffario comunitario di polpa di albicocche originarie d'Israele

L'on. Thomsen illustra in sostituzione del relatore on. Gabriel Kaspareit la relazione da questi presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 61/75) concernente un regolamento recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpa di albicocche della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d'Israele (doc. 95/75).

Interviene l'on. Scott-Hopkins.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpa di albicocche della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d'Israele

Il Parlamento europeo

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 43 e 113 del trattato CEE (doc. 61/75),
- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 95/75),

approva la proposta della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 96 del 29. 4. 1975, pag. 1.

Regolamenti su volatili da cortile, ovoalbumina e lattoalbumina, suini macellati e classificazione delle carcasse di suino

L'on. De Clercq illustra in sostituzione del relatore on. Pierre Bourdellès la relazione da questi presentata a nome della commissione per l'agricoltura sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 531/74) concernenti

- I. un regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

- II. un regolamento che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina
 - III. un regolamento che fissa per il periodo dal 1° novembre 1974 al 31 ottobre 1975 il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati
 - IV. un regolamento che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino
- (doc. 75/75).

Intervengono l'on. Scott-Hopkins e il sig. Spinelli, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

- I. un regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile
- II. un regolamento che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina
- III. un regolamento che fissa per il periodo dal 1° novembre 1974 al 31 ottobre 1975 il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati
- IV. un regolamento che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. 531/74),
- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che istituisce una procedura di codificazione (doc. 203/73),
- vista la relazione elaborata su tale proposta (doc. 46/74),
- viste le proposte di codificazione delle decisioni adottate nell'ambito della politica agraria comune, formulate nel memorandum della Commissione sull'adattamento della politica agraria comune (doc. 251/73),
- vista la relazione elaborata su tale memorandum (doc. 337/73),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 75/75),

1. approva le proposte della Commissione tendenti a codificare i regolamenti esistenti;
2. tiene a sottolineare che l'approvazione di questi provvedimenti miranti a rendere più chiare le disposizioni in questione non deve essere interpretata come un giudizio sul loro contenuto;
3. constata che, all'atto della nuova redazione, non è stata apportata alcuna modifica di fondo ai regolamenti in parola; chiede nondimeno alla Commissione di rendere attuali in avvenire, nel quadro della codificazione, i vecchi regolamenti;

⁽¹⁾ GU n. C 65 del 20. 3. 1975, pag. 1.

4. invita la Commissione a proseguire la codificazione in altri settori senza derogare al principio, essenziale per una rigorosa codificazione, della concordanza tra il contenuto del nuovo testo e quello dei testi esistenti;
5. insiste sulla necessità di consultare il Parlamento sulle future proposte miranti a codificare i regolamenti di base nel settore agricolo e invita la Commissione a fare ricorso il più possibile alla cosiddetta procedura di codificazione «costitutiva».

Regolamento su taluni prodotti trasformati a base di patate

In sede di esame della relazione dell'on. Isidor Fröh, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 60/75) concernente un regolamento che estende a taluni prodotti trasformati a base di patate il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1067/74 relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei foraggi disidratati (doc. 96/75), interviene l'on. Scott-Hopkins per mozione di procedura.

L'on. Laban, *vicepresidente della commissione per l'agricoltura*, illustra la relazione dell'on. Fröh.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che estende a taluni prodotti trasformati a base di patate il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1067/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta della Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾ e le modifiche a questa apportate, di cui alla lettera della Commissione del 6 maggio 1975,
- consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 42 e 43 del trattato CEE (doc. 60/75),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 96/75),

approva la proposta della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 96 del 29. 4. 1975, pag. 9.

Prossima tornata

Su proposta dell'ufficio de presidenza ampliato, il Parlamento decide di tenere la sua prossima tornata dal 16 al 20 giugno 1975 a Strasburgo.

Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

Approvazione del processo verbale

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento approva il processo verbale della presente seduta.

La seduta termina alle 16.40.

H. R. NORD
Segretario generale

Michael B. YEATS
Vicepresidente
